

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva

Piano Individuale Pensionistico
di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione



Forme pensionistiche complementari individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SOMMARIO

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (Tariffa PI7) comprensive di:	pag. 3
1.1 FASE DI ACCUMULO	pag. 4
1.1.1 MODALITÀ DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA	pag. 28
1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA	pag. 31
– ALLEGATO 1: CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag. 35
– ALLEGATO 2: TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA	pag. 37
2. REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PREVIDENZA EQUITY	pag. 41
3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA GEPI	pag. 46

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

Le presenti Condizioni Generali sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005 di seguito "Decreto" e successive integrazioni e modificazioni.

Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento emanato dalla COVIP il 30 novembre 2006, la Compagnia ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Il presente Contratto è disciplinato:

- dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto comprensive del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo e della Gestione Interna Separata e dalle eventuali appendici alle Condizioni Generali di Contratto firmate dalla Compagnia;
- dalle norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.

PREMESSA

La partecipazione al Piano Individuale Pensionistico "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" prevede due momenti distinti:

- una prima fase ("di Accumulo"), che intercorre dalla Data di incasso da parte della Compagnia del primo versamento (Data di perfezionamento) al momento della pensione, nella quale l'Aderente accumula i contributi, che sono gestiti secondo il suo profilo di rischio e orizzonte temporale di investimento;
- una seconda fase ("di Erogazione"), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal "Decreto", in modo che l'Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

La Compagnia ha definito per il presente Contratto due Soluzioni d'Investimento:

- **Soluzione Guidata:** collegata ad una combinazione tra il Fondo Interno Assicurativo "Aviva Previdenza Equity" e la Gestione Interna Separata "GEPI" in funzione della durata residua della Fase di Accumulo, rispetto all'età di pensionamento dell'Aderente convenzionalmente fissata al 70° anno di età; obiettivo della presente Soluzione è l'ottimizzazione dell'Investimento nel tempo.
- **Soluzione a Profilo:** collegata a combinazioni tra il Fondo Interno Assicurativo "Aviva Previdenza Equity" e la Gestione Interna Separata "GEPI" liberamente scelte dall'Aderente nel rispetto del limite di una percentuale minima di investimento nella Gestione Interna Separata pari al 50% e con incrementi multipli del 5%. L'investimento massimo nella Gestione Interna Separata può quindi raggiungere la percentuale del 100% corrispondente ad un profilo garantito denominato "**Scelta Garantita**".

Soluzione Guidata e Soluzione a Profilo sono sempre alternative tra loro sia con riferimento all'allocazione dei flussi contributivi sia rispetto all'allocazione della posizione individuale maturata.

1.1 FASE DI ACCUMULO

Art. 1 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto comprensive del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo e della Gestione Interna Separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge applicabili.

Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Compagnia che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Compagnia ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da Unicredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento). Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc. Il prodotto viene distribuito da Unicredit S.p.A., con esclusione delle filiali contraddistinte Unicredit Private Banking.

Art. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE

La Compagnia a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione:

- pensionistica, in caso di vita dell'Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- una "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" al verificarsi della cessazione dell'attività lavorativa nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 3.1;
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

3.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La Compagnia si impegna a corrispondere all'Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate - prestazione pensionistica -.

La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita, riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" espressi per 10.000,00 Euro di capitale maturato.

Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all'Art.1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" della successiva sezione 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA", alla quale si rinvia.

La Compagnia si impegna a corrispondere su richiesta dell'Aderente che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione nonché abbia maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La rendita temporanea consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo richiesto, di un capitale determinato dall'Aderente e pari all'importo complessivo del montante accumulato sulla sua posizione individuale o a parte dello stesso. La rendita anticipata è altresì riconosciuta all'Aderente lavoratore che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e che risulti inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi nonché maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di 24 mesi. Per maggiori informazioni in merito alla prestazione di "Rendita integrativa temporanea anticipata" si rimanda all'allegato 1.1.2 "MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" appositamente redatto.

Il montante maturato nel corso ed al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dall'Aderente - ed eventualmente dal suo datore di lavoro - nel corso di questa fase, ed è determinato in base alla Soluzione d'Investimento scelta dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero nel corso della Fase di Accumulo.

Tale montante è pari alla somma dei seguenti importi:

- controvalore dell'eventuale capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione per scadenza e relativa documentazione completa;
- il capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI - Soluzione Guidata o Soluzione a Profilo -, rivalutato al secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione per scadenza in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso - la Compagnia corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della posizione individuale.

Tale prestazione è determinata in base alla Soluzione d'Investimento scelta dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Piano Pensionistico ovvero nel corso della durata del Piano Previdenziale ed è pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI - Soluzione Guidata o Soluzione a Profilo - pari al capitale assicurato, in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese di ricevimento della richiesta per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario al secondo giorno di Borsa Aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione per decesso;
- b) le eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Separata - derivanti da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dal Fondo Interno Assicurativo - effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per i mesi interi intercorrenti tra la data di investimento sugli stessi e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione per decesso;
- c) la somma di cui ai precedenti punti a) e b) viene diminuita dalle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, mediante riscatti, anticipazioni, eventuali rate di Rendita integrativa Temporanea Anticipata eventualmente corrisposte e operazioni di switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuati nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia, debitamente rivalutati in pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia;
- d) il controvalore delle eventuali quote del Fondo Interno Assicurativo della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia;
- e) il capitale Caso Morte Aggiuntivo (Prestazione Assicurativa Accesoria) ottenuto applicando alla somma

degli importi delle lettere a), b), c) e d) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Aderente alla data del decesso:

ETÀ DELL'ADERENTE ALLA DATA DI DECESSO (IN ANNI INTERI)	PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE
da 18 a 39 anni	5%
da 40 a 54 anni	2%
da 55 a 64 anni	1%
da 65 anni e oltre	0,2%

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

Qualora il decesso dell'Aderente si verifichi anteriormente alla data di Decorrenza del Contratto, la Compagnia provvederà alla restituzione dei contributi eventualmente già corrisposti.

Art. 4 LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO (PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA)

Il capitale caso morte aggiuntivo di cui alla lettera e) del precedente Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO" non verrà erogato qualora il decesso dell'Aderente:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - **dolo dell'Aderente o dei Beneficiari;**
 - **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;**
 - **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - **incidente di volo**, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - **suicidio**, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (Data di Decorrenza).

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di Decorrenza.

Art. 5 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

Art. 6 SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Presente Piano Individuale Pensionistico può essere stipulato se l'Aderente alla Data di Decorrenza ha un'età compresa tra i 18 e i 69 anni.

L'Aderente ha la possibilità di sottoscrivere il Modulo di Adesione – allegato alla Nota Informativa – presso il Soggetto Incaricato. La Data di Adesione al Piano Individuale Pensionistico “UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” è il primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell'Aderente e coincide con la Data di Conclusione del Contratto.

Art. 7 PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso del primo contributo - o della prima rata in caso di frazionamento della contribuzione - da parte della Compagnia (Data di Perfezionamento del Contratto). La Data di Decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata all'Aderente.

Il Contratto decorrerà:

- dal secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso da parte della Compagnia del primo contributo (Data di Perfezionamento del Contratto) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti e per i lavoratori dipendenti, che conferiscono alla forma pensionistica individuale sia un contributo volontario sia il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o dal secondo giorno di Borsa Aperta della settimana successiva al pervenimento del bonifico da parte della Compagnia in caso di attivazione del Piano Pensionistico mediante trasferimento da altra forma pensionistica complementare;
- dal secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva all'incasso da parte della Compagnia del TFR effettuato del datore di lavoro (Data di Perfezionamento del Contratto), per i lavoratori dipendenti che aderiscono attraverso il conferimento del solo TFR.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSO

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto come disciplinato dall'Art. 6 “SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” che precede. L'Aderente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare alla Compagnia - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione al seguente indirizzo:

AVIVA S.p.A.
VIA A. SCARSELLINI, 14
20161 MILANO.

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, i contributi eventualmente versati;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia a partire dal giorno della Data di Decorrenza del Contratto, la somma dei seguenti due importi:
 - la parte di contributo destinata alla Gestione Interna Separata della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo;
 - l'eventuale contributo, destinato al Fondo Interno Assicurativo della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto della settimana successiva al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla Data di Decorrenza del Contratto.

Art. 9 DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO

La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la data di perfezionamento del Contratto ed il momento in cui l'Aderente, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, richiederà alla Compagnia l'erogazione della prestazione pensionistica complementare.

L'Aderente può prorogare anche dopo il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza la Fase di Accumulo secondo quanto previsto dal "Decreto".

Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

Art. 10 CONTRIBUZIONE

In base a quanto indicato all'Art. 8 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l'Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi.

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari viene attuata mediante versamento di contributi a carico dell'Aderente, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente.

L'Adesione al Pip Unicredit Futuro P.I.P. Aviva può anche avvenire mediante esclusivo trasferimento del capitale maturato presso altra forma pensionistica complementare o attraverso l'esclusivo conferimento dei flussi di TFR in maturazione.

L'entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell' Aderente, viene indicata dallo stesso all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'entità dei contributi può essere stabilita in cifra fissa oppure in percentuale del reddito o della retribuzione.

L'Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

La data di incasso del primo contributo da parte della Compagnia determina, a norma del precedente Art.7 "PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO", la Data di decorrenza del Contratto stesso; i contributi successivi verranno corrisposti dall'Aderente - se in vita - ad ogni ricorrenza della Data di decorrenza del Contratto, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Non è previsto un importo minimo per i contributi.

I contributi successivi vengono fatti confluire nella Soluzione di Investimento nella quale risultano destinati in quel momento i contributi già corrisposti dall'Aderente.

Con effetto dalla ricorrenza annuale della Data di Decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo del contributo. Tale facoltà può essere esercitata entro i 15 giorni precedenti la ricorrenza annuale stessa con comunicazione effettuata presso il Soggetto Incaricato o, alternativamente, presso la Compagnia; qualora tale richiesta non venga effettuata nei termini previsti, la modifica avrà effetto a partire dalla ricorrenza annua successiva.

Si ricorda che nel caso in cui l'Aderente scelga di contribuire in misura percentuale alla presente forma pensionistica complementare, in caso di variazione del reddito o della retribuzione dovrà essere comunicata alla Compagnia o al Soggetto Incaricato la modifica dell'importo del contributo.

A conferma della conclusione del Contratto, e dell'avvenuta determinazione del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata - Soluzione Guidata o Soluzione Profilo - ed eventualmente del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo, la Compagnia invia all'Aderente una **Lettera Contrattuale di Conferma** entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, contenente, oltre alla Data di Decorrenza del Contratto, l'importo del primo versamento.

La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

Art. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

L'Aderente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la Data di Decorrenza del Contratto, dei versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l'Aderente dovrà utilizzare il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento**.

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Modulo. L'Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi indica, nel rispetto di quanto stabilito al successivo Art. 21 "SCELTE DI INVESTIMENTO", la Soluzione d'Investimento nella quale desidera allocare i versamenti aggiuntivi nonché, relativamente alla Soluzione a Profilo, la percentuale di allocazione dei versamenti tra Fondo Interno Assicurativo e Gestione Interna Separata; la combinazione Fondo Interno/Gestione Separata della Soluzione a Profilo relativa al contributo aggiuntivo può differire rispetto alla combinazione scelta nell'ambito della medesima Soluzione per l'allocazione dei flussi contributivi ricorrenti e/o della posizione individuale maturata.

La Compagnia invierà all'Aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo** a seguito del pagamento del versamento stesso.

Art. 12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il versamento dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell'Aderente e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene effettuato tramite procedura di addebito su conto corrente o su deposito a risparmio nominativo.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile della Banca. Al fine di non ostacolare la prosecuzione del Contratto, in caso di estinzione del rapporto con la Banca, la Compagnia provvederà ad indicare all'Aderente possibili diverse modalità di pagamento del premio.

Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AVIVA SPA - Codice IBAN IT 48 Z 02008 09434 000102421187, specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di polizza e che i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

Art. 13 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

La Compagnia investe i contributi versati nella Soluzione d'Investimento scelta dall'Aderente – e, per quanto riguarda la Soluzione a Profilo in base alla ripartizione Fondo Interno/Gestione Separata - indicata dallo stesso al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e, successivamente, nel corso della durata della Fase di Accumulo.

La parte di montante maturato eventualmente investito nel Fondo Interno Assicurativo della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il primo contributo – o la prima rata di contribuzione in caso di frazionamento del premio - viene:
 - diminuito delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 "SPESE";
 - diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso del contributo da parte della Compagnia;
- i contributi successivi al primo, vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 "SPESE";
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso del versamento da parte della Compagnia;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 "SPESE";
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso del versamento aggiuntivo da parte della Compagnia;

-
- gli eventuali contributi datoriali e gli eventuali versamenti di TFR vengono:
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso dei versamenti da parte della Compagnia;
 - relativamente al trasferimento DA un'altra forma pensionistica complementare:
 - il capitale trasferito, viene diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia del versamento dell'importo trasferito.

La Compagnia investe i contributi - al netto delle eventuali spese applicate di cui al successivo Art. 15 "SPESE" - destinati alla Gestione Interna Separata:

- relativamente al primo contributo: il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso di contributo da parte della Compagnia;
- relativamente ai successivi versamenti: il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso da parte della Compagnia.

Art. 14 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Ai sensi del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, il valore unitario delle quote del Fondo stesso viene determinato dalla Compagnia con riferimento alla valorizzazione del portafoglio del secondo giorno di Borsa aperta di ogni settimana; tale valore viene pubblicato giornalmente sul quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 12 "VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO" della Nota Informativa e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.avivaitalia.it nella sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari.

La pubblicazione del Valore aggiornato delle Quote avviene il terzo giorno lavorativo successivo alla data di determinazione dello stesso.

La Compagnia si riserva, previo avviso all'Aderente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Compagnia considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 15 SPESE

SPESE DIRETTAMENTE A CARICO DELL'ADERENTE

Su ciascun contributo e su ogni versamento aggiuntivo la Compagnia trattiene - a titolo di caricamento – un importo percentuale pari al 2,50% del versamento stesso.

Gli importi di TFR conferiti al presente Piano Individuale Pensionistico, i contributi datoriali nonché gli importi trasferiti da altre Forme Pensionistiche non saranno gravati dalla percentuale di caricamento summenzionata.

La percentuale di caricamento di cui sopra può essere ridotta - a norma dell'Art. 7 "SPESE" del Regolamento del Piano Individuale Pensionistico UniCredit Futuro P.I.P. Aviva - nei casi di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, secondo quanto previsto dalle singole convenzioni.

Art. 16 INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ADERENTE

Come indicato all'Art. 8 comma 3 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente ha facoltà - in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico.

In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;

-
- il TFR maturando continua ad essere conferito nel presente Contratto, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

L'Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, in qualsiasi momento, la contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati.

Art. 17 TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla Data di Adesione al presente Contratto.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altre forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

A seconda della Soluzione d'Investimento scelta dall'Aderente, il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento, viene calcolato sommando:

- il capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata GEPI - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo - pari al capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data del ricevimento della richiesta di trasferimento per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario al secondo giorno di Borsa Aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di trasferimento;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Separata - derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dal Fondo Interno Assicurativo - effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per i mesi interi intercorrenti tra la data di investimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di trasferimento;
- la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita delle eventuali quote di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, mediante riscatti, anticipazioni e operazioni di switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuati nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, debitamente rivalutati in pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia;
- il controvalore delle eventuali quote del Fondo Interno Assicurativo - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo - , calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione.

La domanda di trasferimento ad altra forma pensionistica equivale alla richiesta di revoca della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata".

Per ulteriori informazioni relative:

- *alla possibilità di trasferire la posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza;*
- *alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale senza applicazione di alcuna spesa si rimanda all'Art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ed all'Art. 22 "TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI*

ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP” del Regolamento di “UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”.

TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un'altra forma pensionistica complementare. A seconda della Soluzione d'Investimento scelta dall'Aderente l'importo trasferito, viene investito con le seguenti modalità:

- relativamente agli importi trasferiti eventualmente investiti nel Fondo Interno Assicurativo della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo, il capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo viene calcolato in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso da parte della Compagnia dell'importo trasferito e della documentazione completa relativa al trasferimento;
- l'importo trasferito destinato alla Gestione Interna Separata della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo viene investito nella Gestione Interna Separata il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di incasso da parte della Compagnia dell'importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il capitale assicurato verrà rivalutato in base a quanto previsto all'Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni Generali di Contratto.

All'importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa ed il corrispondente capitale - nelle diverse Soluzioni d'Investimento - andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.

Sarà comunque necessario che l'Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutta la documentazione necessaria, riguardante ad esempio, l'anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l'Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 18 RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato al momento del riscatto stesso, nei limiti e nei casi previsti dal "Decreto".

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni alle quali è possibile esercitare, in forma totale o parziale il riscatto si rimanda all'Art. 12 “TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE” del Regolamento di “UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”.

Anche gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente, hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica -. In questo caso il valore liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO”.

La liquidazione del riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto; in caso di riscatto parziale, invece, il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Per esercitare tale richiesta, l'Aderente o gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente devono compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno -. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile.

In ogni caso, l'Aderente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Compagnia, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve termine possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

A seconda della Soluzione d'Investimento scelta dall'Aderente, il valore di riscatto totale è pari alla somma:

- del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo - pari al capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese di ricevimento della richiesta per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario al secondo giorno di Borsa Aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Separata - derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dal Fondo Interno Assicurativo - effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per i mesi interi intercorrenti tra la data di investimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto;
- la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata mediante riscatti, anticipazioni, eventuali rate di Rendita integrativa Temporanea Anticipata eventualmente corrisposte e operazioni di switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuati nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia debitamente rivalutati pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia;
- il controvalore delle eventuali quote del Fondo Interno Assicurativo - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia.

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Il valore del riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; l'importo del riscatto parziale è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione Interna Separata e dall'eventuale Fondo Interno Assicurativo in misura proporzionale alla ripartizione percentuale della posizione individuale maturata al momento del pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto parziale.

Art. 19 ANTICIPAZIONI

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal "Decreto".

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non si sia avvalso delle facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" ed all'Art. 11 "PRESTAZIONI" del "Decreto".

A seconda della Soluzione d'Investimento scelta dall'Aderente, il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari alla somma:

- del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo - pari al capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di anticipazione, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di anticipazione per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario al secondo giorno di Borsa Aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di anticipazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Separata - derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dal Fondo Interno Assicurativo -

effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per imesi interi intercorrenti tra la data di investimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di anticipazione;

- la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita dalle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, mediante riscatti, anticipazioni e operazioni di switch verso il Fondo Interno Assicurativo effettuati nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia debitamente rivalutati pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione da parte della Compagnia;
- il controvalore delle eventuali quote del Fondo Interno Assicurativo - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione da parte della Compagnia.

L'importo dell'anticipazione è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione Interna Separata e dall'eventuale Fondo Interno Assicurativo in misura proporzionale alla ripartizione percentuale della posizione individuale maturata al momento del pervenimento alla Compagnia della richiesta di anticipazione.

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante versamenti aggiuntivi, a scelta dell'Aderente in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al "DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI" di cui l'Aderente può richiedere una copia direttamente alla Compagnia.

Art. 20 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 21 SCELTE D'INVESTIMENTO

Il presente Contratto prevede la facoltà per l'Aderente di investire la contribuzione versata - al netto dei caricamenti di cui all'Art.15 "SPESE" - in una delle Soluzioni di seguito indicate:

- **Soluzione Guidata** collegata ad una combinazione tra il Fondo Interno Assicurativo "Aviva Previdenza Equity" e la Gestione Interna Separata "GEPI" stabilita dalla Compagnia in funzione della durata residua della Fase di Accumulo.
- **Soluzione a Profilo** collegata a combinazioni tra il Fondo Interno Assicurativo "Aviva Previdenza Equity" e la Gestione Interna Separata "GEPI" liberamente scelte dall'Aderente nel rispetto del limite di una percentuale minima di investimento nella Gestione Interna Separata pari al 50% e con incrementi multipli del 5%.

È consentito all'Aderente aderire ad una Soluzione d'Investimento soltanto; Soluzione Guidata e Soluzione a Profilo sono sempre tra loro alternative.

La soluzione Guidata è attivabile esclusivamente in fase di sottoscrizione del Contratto.

In conseguenza di quanto sopra indicato le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, possono essere:

- eventualmente espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

e/o

- contrattualmente garantite dalla Compagnia e rivalutabili annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata GEPI.

La Compagnia garantisce, relativamente alle somme investite nella Gestione Interna Separata GEPI almeno la conservazione del capitale investito nella Gestione stessa.

Successivamente alla decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di esercitare l'una o l'altra delle seguenti operazioni:

- a) modificare la Soluzione d'Investimento a cui destinare ciascun contributo successivo passando dalla Soluzione Guidata alla Soluzione a Profilo; tale modifica determinerà necessariamente anche lo spostamento del capitale maturato nella Soluzione a Profilo scelta per l'allocazione dei contributi futuri secondo quanto stabilito all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH";
- b) nell'ambito della Soluzione a Profilo, modificare la percentuale di ripartizione tra Gestione Interna Separata e Fondo Interno Assicurativo sempre nel rispetto di quanto stabilito al seguente Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH". La Soluzione a Profilo permette di investire i contributi ricorrenti, la posizione individuale maturata nonché gli eventuali versamenti aggiuntivi in combinazioni Gestione Interna/Fondo Interno differenti tra loro.

Per maggiori informazioni circa le modalità e le limitazioni stabilite dal Contratto per le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si rinvia all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Le caratteristiche delle Soluzioni d'Investimento vengono di seguito riportate:

Soluzione Guidata

L'Aderente, al momento della sottoscrizione del Contratto, può scegliere di avvalersi della consulenza della Compagnia che, al fine di ottimizzare nel tempo l'investimento in funzione della durata della posizione individuale, predispone la combinazione tra il Fondo Interno Assicurativo "Aviva Previdenza Equity" e la Gestione Interna Separata "GEPI" ed un programma di switch automatici tra gli stessi. La Compagnia adegua gradualmente la tipologia di investimento alla durata residua della posizione individuale, secondo un profilo sempre più orientato al basso rischio, come di seguito indicato:

DURATA PER LA SOLUZIONE GUIDATA Durata residua della posizione individuale rispetto all'età di pensionamento (convenzionalmente fissata al 70° anno di età)	FONDO INTERNO ASSICURATIVO "AVIVA PREVIDENZA EQUITY"	GESTIONE INTERNA SEPARATA "GEPI"
Oltre 40 anni	70%	30%
Da 36 a 40 anni	65%	35%
Da 31 a 35 anni	60%	40%
Da 26 a 30 anni	50%	50%
Da 21 a 25 anni	40%	60%
Da 16 a 20 anni	30%	70%
Da 11 a 15 anni	20%	80%
Da 6 a 10 anni	10%	90%
Da 0 a 5 anni e dopo la data di maturazione dei requisiti di pensionamento	0%	100%

L'età di ingresso nella Soluzione Guidata, corrisponde all'età anagrafica dell'Aderente al momento dell'adesione alla Soluzione calcolata per anni interi.

La Compagnia, al fine di ottimizzare l'investimento dell'Aderente, ad ogni anniversario della data di nascita dell'Aderente stesso verificherà la coerenza temporale tra la combinazione del Fondo Interno Assicurativo e la Gestione Interna Separata GEPI in cui è investito il capitale e la durata della posizione individuale. Nel caso in cui tale durata residua sia inferiore rispetto a quella prevista nella tabella sopra riportata per la combinazione in essere, la Compagnia trasferirà la posizione individuale maturata, unitamente ai nuovi contributi successivi corrisposti, nella Combinazione Fondo Interno/Gestione Separata coerente con la durata residua della posizione.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti successivamente dall'Aderente verranno investiti dalla Compagnia nella combinazione Fondo Interno/Gestione Separata già utilizzata per l'investimento del flusso contributivo e della posizione individuale maturata.

La riallocazione della posizione individuale maturata nella nuova Combinazione verrà effettuata dalla Compagnia secondo quanto regolato dal successivo Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva all'anniversario della data di nascita che determina, secondo quanto riportato nella precedente tabella, il passaggio in uno scaglione di durata residua inferiore.

Nella nuova Combinazione confluiranno anche tutti i versamenti effettuati precedentemente all'anniversario della data di nascita che determina il passaggio in uno scaglione di durata residua inferiore ma per i quali la data di investimento risulta successiva all'anniversario della data di nascita stessa.

La Soluzione Guidata può essere attivata solo in fase di sottoscrizione del Piano; successive operazioni di switch verso la Soluzione a Profilo scelte volontariamente dall'Aderente determinano l'interruzione della Soluzione Guidata e l'impossibilità, nel futuro, di riattivazione della stessa.

La Compagnia invierà all'Aderente, una **Lettera di Conferma Sostituzione** a seguito dell'avvenuta modifica della combinazione tra il Fondo Interno Assicurativo e la Gestione Interna Separata.

Si precisa che nell'ambito della Soluzione Guidata non è data facoltà all'Aderente di effettuare autonomamente modifiche nella ripartizione tra il Fondo Interno Assicurativo e la Gestione Interna Separata.

La Gestione Interna Separata "Gepi" garantisce un rendimento minimo pari allo 0%; per effetto di tale garanzia, la Compagnia garantisce almeno la conservazione del capitale investito nella Gestione Interna Separata. In ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue, è facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia, utilizzando il relativo modulo, la variazione della Soluzione d'Investimento, passando totalmente (con flusso contributivo e posizione individuale maturata) dalla Soluzione Guidata alla Soluzione a Profilo.

La modifica della Soluzione d'Investimento avviene con le modalità ed alle condizioni previste per la sostituzione della Soluzione d'Investimento di cui all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Soluzione a Profilo

La Soluzione a Profilo è collegata a combinazioni tra il Fondo Interno Assicurativo "Aviva Previdenza Equity" e la Gestione Interna Separata "GEPI" liberamente scelte dall'Aderente nel rispetto del limite di una percentuale minima di investimento nella Gestione Interna Separata pari al 50% e con incrementi multipli del 5%. L'investimento massimo nella Gestione Interna Separata può quindi raggiungere la percentuale del 100% corrispondente al profilo di investimento denominato "**Scelta Garantita**".

La Gestione Interna Separata "GEPI" garantisce un rendimento minimo pari allo 0%; per effetto di tale garanzia, la Compagnia garantisce la conservazione del capitale investito nella Gestione Interna Separata.

In ogni caso, nel rispetto dei limiti summenzionati e di quanto stabilito all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue, è facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia, utilizzando il relativo modulo, la variazione della combinazione Fondo Interno/Gestione Separata nell'ambito della Soluzione a Profilo, passando:

- totalmente (con flusso contributivo futuro e capitale maturato) ad altra combinazione nell'ambito della medesima soluzione;
- parzialmente ad altra combinazione nell'ambito della Soluzione a Profilo. L'Aderente ha infatti la possibilità di allocare il futuro flusso contributivo, la posizione individuale maturata e gli eventuali versamenti aggiuntivi in combinazioni differenti tra loro.

La modifica delle combinazioni della Soluzione a Profilo avviene con le modalità ed alle condizioni previste per la sostituzione della Soluzione d'Investimento di cui all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Soluzione Guidata e Soluzione a Profilo sono sempre alternative tra loro sia con riferimento ai flussi contributivi sia rispetto all'allocazione della posizione individuale maturata.

Art. 22 OPERAZIONI DI SWITCH

22.1 MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI

L'Aderente gratuitamente, può chiedere alla Compagnia – utilizzando il relativo modulo di richiesta

– la modifica della Soluzione di Investimento (o della combinazione Fondo Interno/Gestione Separata nell'ambito della Soluzione a Profilo) alla quale destinare ciascun contributo successivo, rispetto a quella precedentemente scelta.

È possibile effettuare l'operazione di modifica della Soluzione d'Investimento (o della combinazione Fondo Interno/Gestione Separata), per i contributi successivi, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione alla Soluzione (o alla singola combinazione della Soluzione a Profilo) di un anno calcolato a partire dalla data di investimento nel comparto ovvero di un anno dall'ultima operazione di riallocazione della posizione individuale maturata e/o del flusso contributivo (switch).

La riallocazione del flusso contributivo dovrà essere richiesta dall'Aderente alla Compagnia con un preavviso di 15 giorni rispetto alla ricorrenza di versamento del contributo prescelta - mensile, trimestrale, semestrale, annuale - e avrà effetto alla ricorrenza di premio stessa; qualora non venisse rispettato il periodo di preavviso di 15 giorni, la riallocazione del flusso contributivo avrà effetto dalla ricorrenza di premio successiva.

La modifica della Soluzione d'Investimento per quanto attiene i contributi successivi, è regolata dalle seguenti limitazioni:

- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla **Soluzione Guidata** scegliendo di allocare totalmente il flusso contributivo stesso in una combinazione della **Soluzione a Profilo**. **La Soluzione Guidata può essere attivata solo in fase di sottoscrizione del prodotto; una successiva operazione di switch verso la Soluzione a Profilo scelta volontariamente dall'Aderente determina l'interruzione della Soluzione Guidata e l'impossibilità, nel futuro, di riattivazione della stessa.**
- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla **Soluzione a Profilo** scegliendo di ripartire il flusso contributivo stesso in una diversa combinazione Fondo Interno/Gestione Separata nell'ambito della stessa Soluzione; tale modifica nell'allocazione non presuppone necessariamente la riallocazione anche del capitale maturato; flusso contributivo ricorrente, posizione individuale maturata nonché eventuali versamenti aggiuntivi possono essere indirizzati verso combinazioni Fondo/Gestione differenti.

Qualora venga scelta l'allocazione dei contributi successivi dalla **Soluzione Guidata** verso la **Soluzione a Profilo** necessariamente si procederà alla riallocazione anche della posizione individuale maturata secondo la nuova allocazione stabilita per i contributi successivi; a riguardo si rimanda al successivo paragrafo 22.2 "MODIFICA DELLA SOLUZIONE D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO".

Nel caso in cui l'Aderente abbia scelto la **Soluzione Guidata** per l'investimento dei contributi, la Compagnia, senza necessità del preventivo assenso dell'Aderente, modifica (per quanto attiene flusso contributivo e posizione individuale maturata) periodicamente la combinazione del Fondo Interno Assicurativo e della Gestione Interna Separata selezionando quella di volta in volta corrispondente alla durata residua della Fase di Accumulo. Nell'ambito della Soluzione Guidata, l'Aderente non può effettuare, fino al termine della Fase di Accumulo, modifiche delle combinazioni rispetto a quelle programmate.

L'abbandono della Soluzione Guidata pregiudica definitivamente la possibilità, nel futuro, di riattivazione della stessa.

Soluzione Guidata e Soluzione a Profilo sono sempre alternative tra loro sia con riferimento all'allocazione dei flussi contributivi sia con riferimento alla posizione individuale maturata.

22.2 MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEL CAPITALE MATURATO

L'Aderente può richiedere gratuitamente alla Compagnia - utilizzando il relativo modulo di richiesta - la modifica della Soluzione d'Investimento o della Combinazione Fondo Interno/Gestione Separata nell'ambito della Soluzione a Profilo.

Con le medesime modalità l'Aderente può richiedere la modifica del Comparto nel quale è allocato il Capitale maturato destinato alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

È possibile effettuare l'operazione di modifica della Soluzione d'Investimento o della combinazione Fondo Interno/Gestione Separata nell'ambito della Soluzione a Profilo, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione alla Soluzione (o alla singola combinazione della Soluzione a Profilo) di un anno calcolato a partire dalla data d'investimento nel comparto ovvero di un anno dall'ultima riallocazione della posizione individuale maturata e/o del flusso contributivo (Switch).

A seguito della modifica della Soluzione o delle Combinazioni nell'ambito della Soluzione a Profilo, la Compagnia invia all'Aderente in conformità con quanto stabilito da COVIP, una **Lettera di Conferma Sostituzione** a seguito dell'avvenuta modifica intervenuta.

La procedura adottata per effettuare l'operazione di sostituzione, è la seguente:

- viene determinato il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI - della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo - pari al capitale assicurato in vigore all'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento, ulteriormente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento del Modulo per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario al secondo giorno di Borsa Aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Separata - derivante da contributi aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dal Fondo Interno Assicurativo - effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per i mesi interi intercorrenti tra la data di investimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva al ricevimento da parte della Compagnia del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
- la somma di cui ai precedenti punti elenco viene diminuita dalle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, mediante riscatti, anticipazioni, eventuali rate di Rendita integrativa Temporanea Anticipata eventualmente corrisposte e operazioni di switch vero il Fondo Interno Assicurativo effettuati nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento da parte della Compagnia debitamente rivalutati pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento del Modulo stesso;
- viene determinato l'eventuale controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno Assicurativo della Soluzione Guidata o della Soluzione a Profilo, in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
- l'importo così ottenuto:
 - per la parte di Investimento nel Fondo Interno Assicurativo della Soluzione a Profilo, viene diviso per il valore unitario delle quote del Fondo stesso del secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
 - per la parte di Investimento nella Gestione Interna Separata della Soluzione a Profilo, viene investito nella Gestione Interna Separata il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento.

Per quanto riguarda la modifica nell'allocazione della posizione individuale maturata, esistono dei limiti relativi alla percentuale massima di uscita dalla Gestione Interna Separata "GEPI" che condizionano la scelta della ripartizione Fondo Interno/Gestione Separata della Soluzione a Profilo nella quale allocare la posizione individuale maturata stessa.

In particolare, l'Aderente potrà scegliere - con riferimento ad ogni operazione - nel rispetto comunque dei limiti di cui al precedente Art. 21 "SCELTE D'INVESTIMENTO":

- **qualsiasi combinazione Fondo Interno/Gestione Separata** che presupponga un **aumento** nella percentuale investita nella Gestione Separata stessa; al fine di tale calcolo si considererà la percentuale effettiva della posizione individuale investita nella Gestione Separata alla data di valorizzazione immediatamente precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia del Modulo per Versamenti aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
- **esclusivamente quelle combinazioni Fondo Interno/Gestione Separata** che determinano una **riduzione percentuale massima** dell'investimento nella Gestione Interna Separata **non superiore al 15%** rispetto alla percentuale effettiva della posizione individuale investita nella Gestione separata alla data di valorizzazione immediatamente precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia del Modulo per Versamenti aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento.

L'Aderente può modificare l'allocazione della posizione individuale maturata in una Combinazione della Soluzione a Profilo, scegliendo di allocare interamente la posizione individuale stessa in un'altra Combinazione della medesima Soluzione indipendentemente dalla combinazione scelta per l'investimento del flusso contributivo; il flusso contributivo ricorrente, la posizione individuale maturata nonché eventuali versamenti aggiuntivi possono essere indirizzati verso combinazioni differenti.

Qualora l'Aderente decida di modificare l'allocazione del flusso contributivo dalla **Soluzione Guidata** verso una combinazione della **Soluzione a Profilo**, necessariamente la posizione individuale maturata della Soluzione Guidata dovrà essere allocata in una combinazione scelta dall'Aderente della Soluzione a Profilo nel rispetto comunque dei limiti di cui sopra; la combinazione Fondo Interno/Gestione Separata prescelta per l'allocazione del flusso contributivo non necessariamente deve coincidere con la combinazione prescelta per l'allocazione della posizione individuale maturata.

Soluzione Guidata e Soluzione a Profilo sono sempre alternative tra loro sia con riferimento all'allocazione dei flussi contributivi sia con riferimento alla posizione individuale maturata.

Nell'ambito della Soluzione Guidata, l'Aderente non può effettuare, fino al termine della Fase di Accumulo, modifiche della Combinazioni Fondo Interno/Gestione Separata rispetto a quelle programmate.

Art. 23 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase istruttoria gli Aderenti/i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto Incaricato presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di Assicurazione al numero verde 800.11.44.33 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, possono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano -, anche mediante utilizzo del Modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di Assicurazione e gli Aderenti/Beneficiari, si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

- **Le liquidazioni di cui all'Art. 13 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "UNICREDIT FUTURO PIP AVIVA"** (anticipazioni per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari, anticipazioni per acquisto della prima casa o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anticipazioni per ulteriori esigenze) vengono effettuate dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.
- **Alle richieste di liquidazione di cui all'Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "UNICREDIT FUTURO PIP AVIVA"** (riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale maturata per inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; riscatto totale per sopravvenuta invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo oppure in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto per morte dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo), l'Impresa darà esecuzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa salvo anomalie nella posizione contributiva. Qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.
- **Limitatamente alle richieste di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare di cui all'Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "UNICREDIT**

FUTURO PIP AVIVA", la Compagnia darà esecuzione alle stesse nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta dell'Aderente o dal ricevimento dell'autorizzazione del Fondo ricevente – Fondo adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 – se precedente – a condizione che tutta la documentazione richiesta e sotto riportata pervenga alla Compagnia almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

- **Al termine della Fase di Accumulo**, la rendita verrà erogata dalla Compagnia dopo il ricevimento di tutta la documentazione indicata di cui all'Art. 4 "MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA" del punto 12 "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA".
- **L'eventuale liquidazione del capitale al termine della Fase di Accumulo** verrà effettuato dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

L'eventuale erogazione della prima rata di "Rendita integrativa temporanea anticipata" è disciplinata al successivo punto 1.1.2 "MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA".

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui l'Aderente firma il Modulo di richiesta liquidazione (o il Modulo di richiesta della Rendita integrativa temporanea anticipata) presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione (o del Modulo di richiesta della Rendita integrativa temporanea anticipata) direttamente all'Impresa, la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

ALLA SCADENZA DELLA FASE DI ACCUMULO:

- **LIQUIDAZIONE IN CAPITALE** (nei limiti e alle condizioni di cui al comma 5 dell'Art. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "UNICREDIT FUTURO PIP AVIVA"

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- **Modulo di richiesta di liquidazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- **Certificato di pensione** oppure della **lettera di accettazione della richiesta di pensione** da parte dell'Ente Statale erogante ovvero **documentazione comprovante l'acquisizione dei requisiti di accesso alle prestazioni** stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Fotocopia del **documento d'identità** in corso di validità dell'Aderente;
- Eventuale **autocertificazione** che attesti lo **stato di casalinga**: in tale eventualità, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo a condizione che l'Aderente si trovi in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- **Richiesta di liquidazione** sottoscritta, completa di codice IBAN, con l'indicazione dell'intestatario del conto;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** dell'Aderente;
- **copia di un documento di identità** in corso di validità.

– LIQUIDAZIONE IN RENDITA

Per la documentazione richiesta nel caso di erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, si rimanda all'Art. 4 "MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN

FORMA DI RENDITA” della successiva sezione “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”.

IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- **Modulo di richiesta di liquidazione** riportante il numero di polizza, comprensiva dei **dati anagrafici di ciascun Beneficiario/Erede** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- fotocopia **documento d'identità** in corso di validità dei Beneficiari;
- **certificato di morte** dell'aderente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **dichiarazione sostitutiva** autenticata dalle autorità competenti - comune, cancelleria, notaio - che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare”:

a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)

- la non esistenza di disposizioni testamentarie;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):

- che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta).
- Occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:
- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

• **Documentazione medica:**

1. In caso di MORTE NATURALE:

Occorre presentare un **Certificato Medico**, attestante la causa del decesso.

2. In caso di morte violenta – infortunio, omicidio o suicidio- oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l'Impresa si riserva di richiedere copia del **Verbale dell'Autorità giudiziaria** che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del **referto autoptico** e delle **indagini tossicologiche**, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'impresa di Assicurazione, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare l'Impresa di Assicurazione al seguente numero verde: 800 11.44.33, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia del Decreto del Giudice Tutelare** (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile e presente sul sito www.aviva.it nella sezione “moduli” -;
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore)**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del tutore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **copia della procura autenticata dalle autorità competenti**, che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (*si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie*);
- copia di un **valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore)**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del procuratore (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETA': in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **richiesta di liquidazione sottoscritta dal Rappresentante Legale (esecutore)** completa delle modalità di pagamento;
- **documentazione attestante l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà**;
- **copia della delibera di nomina del Legale Rappresentante (esecutore)**, ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del Legale Rappresentante;
- **copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi**;
- **indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi**;
- **indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP)**;
- **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da parte del Rappresentante Legale (esecutore), confermando di aver ricevuto e letto l'informativa.

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE:

in questo caso l'Impresa necessita ricevere:

- **dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore)**, dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

- Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari/eredi.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- **Richiesta di liquidazione** sottoscritta, completa di codice IBAN, intestato al Beneficiario;
- **copia di un valido documento di identità** del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;
- **copia del codice fiscale** del Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante con indicati l'intestatario del **conto corrente bancario** e il **codice IBAN**;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** di ciascun Beneficiario/Tutore/Legale Rappresentante;
- **indicazione F.A.T.C.A./CRS**: il Beneficiario o l'Intestatario del conto corrente di accredito, devono dichiarare se hanno una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o posseggono la cittadinanza o hanno la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W9) o il NIF (per la residenza fiscale estera, se previsto);
- **consenso al trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto da ciascun Beneficiario.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE O PARZIALE:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

RISCATTO PARZIALE:

- **nel caso di richiesta di riscatto per inoccupazione:**
 - **Modulo di richiesta di liquidazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
 - **autocertificazione di inoccupazione** da almeno 12 mesi;
 - **documentazione comprovante la causa dell'inoccupazione e la data di inizio**: es. copia del certificato di chiusura della Partita IVA, certificazione del Centro per l'Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione, comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro, copia della lettera di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell'azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali;
 - **Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso o all'anno precedente**;
- **nel caso di richiesta di riscatto per ricorso da parte dell'azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria:**
 - **Modulo di richiesta di liquidazione**;
 - **documento comprovante lo stato di mobilità o cassa integrazione**;
 - **Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso o all'anno precedente**;

RISCATTO TOTALE:

- **nel caso di richiesta di riscatto per inoccupazione:**
 - **Modulo di richiesta di liquidazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
 - **autocertificazione di disoccupazione** da almeno 48 mesi;
 - **documentazione comprovante la causa dell'inoccupazione e la data di inizio**: es. copia del certificato di chiusura della Partita IVA, certificazione del Centro per l'Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione, comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro, copia delle lettere di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell'azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali;
 - **Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso o all'anno precedente**;
- **nel caso di richiesta di riscatto per Invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo:**

-
- **Modulo di richiesta di liquidazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
 - **documentazione dell'ASL** di competenza attestante l'invalidità;
 - **Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi non dedotti relativi all'anno in corso e all'anno precedente;**

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- **Richiesta di liquidazione** sottoscritta, completa di codice IBAN, intestato all'Aderente;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** dell'Aderente;
- **copia di un documento di identità** in corso di validità.

IN CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI:

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

ANTICIPO PER SPESE SANITARIE:

- **Modulo di richiesta di anticipazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- **Copia della dichiarazione della Struttura pubblica competente** (ASL o medico curante) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie;
- **Copia delle fatture** attestante le spese sostenute - da non oltre sei mesi - per se o per il coniuge e i figli, o i preventivi di spesa di operatori specializzati in questo caso produrre, in seguito, appena disponibili e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, le fatture relative sottoscrivendo la Dichiarazione di impegno allegata al documento sulle anticipazioni;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei **contributi non dedotti** relativi all'anno in corso e all'anno precedente.

ANTICIPO PER ACQUISTO PRIMA CASA:

- **Modulo di richiesta di anticipazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- **Copia dell'atto notarile** di acquisto. Tra la data del Rogito e la data richiesta non devono essere trascorsi oltre sei mesi;
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- **Dichiarazione attestante la destinazione a prima casa dell'abitazione;**
- Eventuale **copia del Contratto preliminare** riservandosi di allegare successivamente, non appena disponibile e comunque non oltre quattro mesi dalla liquidazione, copia del Contratto notarile definitivo comunicando alla Compagnia la data fissata per il rogito, qualora la stessa risultasse oltre tale termine, sottoscrivendo la Dichiarazione di impegno allegata al documento sulle anticipazioni;
- In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- **In caso di acquisto in cooperativa**, produrre in via provvisoria, **l'estratto notarile del libro dei soci** attestante la prenotazione dell'alloggio nonchè il **contratto di appalto** sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli **esborsi sostenuti**; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'**atto pubblico di assegnazione dell'alloggio**;
- **In caso di costruzione in proprio** occorre produrre in via immediata la **concessione edilizia**, il **titolo di proprietà del terreno**, il **contratto di appalto o i preventivi di spesa**. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei **contributi non dedotti** relativi all'anno in corso e all'anno precedente.

ANTICIPO PER RISTRUTTURAZIONE:

- **Modulo di richiesta di liquidazione** debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia dell'**atto attestante la proprietà dell'immobile** da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali).
- Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, **copia della delibera assembleare** e della **tabella millesimale** di ripartizione delle spese.
- In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare **certificato di stato di famiglia** attestante il rapporto di parentela;
- Copia delle **fatture/bonifici** attestanti le spese sostenute da non oltre sei mesi o i preventivi di spesa. In questo caso produrre in seguito, appena disponibili e comunque non oltre i quattro mesi, le fatture relative sottoscrivendo la Dichiarazione di impegno allegata al documento sulle anticipazioni;
- Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di Euro 51.645,69 va prodotta, inoltre, la **dichiarazione di esecuzione dei lavori** sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei **contributi non dedotti** relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione;
- In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre apposito modulo sottoscritto dalla Finanziaria il cui fac-simile è contenuto nel documento sulle anticipazioni.

ANTICIPO PER ULTERIORI ESIGENZE:

- Modulo di richiesta di anticipazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- In presenza di cessione di quote dello stipendio, produrre apposito modulo sottoscritto dalla Finanziaria il cui fac-simile è contenuto nel documento sulle anticipazioni.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta anticipazione, anche la seguente documentazione:

- **Richiesta di anticipazione** sottoscritta, completa di codice IBAN, intestato all'Aderente;
- **recapito telefonico e/o indirizzo e-mail** dell'Aderente;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

IN CASO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (INDIVIDUALE O COLLETTIVA):

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- **Modulo di trasferimento** con l'**indicazione del Fondo** verso il quale trasferire la propria posizione, l'indicazione dell'**intestatario del conto** e del **codice IBAN** della nuova forma pensionistica complementare (individuale o collettiva);
- Qualora l'aderente trasferisca la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa prima del periodo minimo di permanenza di due anni, l'Aderente dovrà documentare tale nuova attività e la nuova forma pensionistica.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di trasferimento, anche la seguente documentazione:

- comunicazione scritta di **richiesta di trasferimento** con l'**indicazione del Fondo** verso il quale trasferire la propria posizione, l'indicazione dell'**intestatario del conto** e del **codice IBAN** della nuova forma pensionistica complementare (individuale o collettiva);

-
- Copia di un **documento di riconoscimento** in corso di validità;
 - Copia del **codice fiscale**.

In ogni caso, per poter procedere al trasferimento, la Compagnia ha la necessità di ricevere da parte del Fondo Cessionario (Fondo ricevente) – confermando che il Fondo Pensione di destinazione rientra nella categoria disciplinata dal D.Lgs 252/2005 – apposita autorizzazione a procedere.

IN CASO DI RICHIESTA DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione “RITA”, disponibile sul sito della Compagnia, debitamente compilato e sottoscritto;
- Nei casi in cui sia necessario attestare la maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza: l'**estratto conto integrato (ECI)** rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi oppure **estratto conto rilasciato dagli enti previdenziali di appartenenza** dei lavoratori richiedenti la RITA. Resta ferma la possibilità di **fornire dichiarazioni sostitutive** – riportante l'impegno scritto a produrre, su richiesta della Forma Pensionistica Complementare, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese
- Nei casi in cui sia necessario attestare la inoccupazione superiore a 24 mesi:
 - In caso di **lavoratore dipendente** è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissioni timbrata e firmata dal datore);
 - per **lavoratori autonomi / liberi professionisti / e simili**, documentazione comprovante la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo es. copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A., oppure visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato o mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione “RITA” disponibile sul sito dell’Impresa, oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- **Richiesta di liquidazione** sottoscritta, completa di codice IBAN intestato all’Aderente riportante:
 - Se l’Aderente intende destinare alla “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” l’intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta;
 - Se l’Aderente intende mantenere o trasferire il “Montante RITA” nel comparto più prudenziale rappresentato dalla Gestione Interna Separata collegata al contratto (per i PIP) o nel comparto destinato al TFR (per i FPA) o se intende mantenere lo stesso nel comparto/comparti in cui risulta già investita la posizione individuale al momento dell’accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della “RITA”.
- Fotocopia del **documento di identità** in corso di validità dell’Aderente;
- Fotocopia del **codice fiscale** dell’Aderente;
- **Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail dell’Aderente.**

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l’Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei termini stabiliti.

Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro i termini stabiliti decorso i quali sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 24 BENEFICIARI

Al termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato dall'Art. 11 "PRESTAZIONI" del "Decreto", l'Aderente ha il diritto di percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all'Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE" che precede.

Ai sensi del comma 3 dell'Art. 14 "PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" del Decreto, in caso di decesso dell'Aderente prima che sia maturato il diritto della prestazione pensionistica, la sua posizione individuale sarà corrisposta, agli eredi o alle diverse persone indicate ("Beneficiari") dall'Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 25 CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 26 DUPLICATO DEL MODULO DI ADESIONE

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare del Modulo di Adesione della Compagnia, lo stesso Aderente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 27 TITOLARITÀ DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Fermo restando che i versamenti destinati al Fondo Interno Assicurativo, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nel Fondo Interno Assicurativo medesimo, resta inteso che la titolarità del Fondo Interno Assicurativo rimane di proprietà della Compagnia.

Art. 28 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 29 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in un altro tipo di Contratto.

Art. 30 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Compagnia farà all'Aderente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 31 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 Agosto 2013 n.98, ove possibile, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

1.1.2 MODALITÀ DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Art. 1 DEFINIZIONE DI “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione “I requisiti richiesti per usufruire della “RITA” e che cessi dal rapporto di lavoro, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI PER AVVALERSI DELLA “RITA”

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

Art. 3 DETERMINAZIONE DELLA “RITA”

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria posizione individuale impegnare a titolo di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una porzione della stessa.

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

Qualora i contributi risultino investiti in più Comparti, l'ammontare di capitale maturato da destinare alla “RITA” verrà calcolato e disinvestito proporzionalmente dai Comparti di provenienza.

Nel caso l'Aderente abbia optato per la “Scelta Guidata”, con l'attivazione della RITA il meccanismo di ribilanciamento automatico dell'investimento eventualmente in essere viene disattivato; lo stesso resta operante solo sull'eventuale parte residua non destinata alla RITA, opportunamente riproporzionato.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla porzione residua della propria posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito “**Montante RITA**”) continuerà ad essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante verrà riversato automaticamente dalla Compagnia nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato dalla Gestione Interna Separata "GEPI".

Per effetto della gestione del "Montante RITA" residuo, le rate da erogare successive alla prima verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Erogazione delle rate di rendita – le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dalla Compagnia con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro l'ultimo giorno del mese di valorizzazione.

Determinazione della prima rata di rendita – il giorno di riferimento rappresentato dal primo giorno di Borsa aperta del secondo mese successivo al giorno di ricevimento della documentazione completa (richiesta e relativi documenti allegati) la Compagnia determina:

- a) l'eventuale numero di quote relative al "Montante RITA" (nel seguito definito "numero quote RITA") derivante dall'investimento nel Comparto/Comparti
- b) l'eventuale "Montante RITA" derivante dall'investimento nella Gestione Interna Separata
- c) il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa)
- d) il numero di quote relative al "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il "numero di quote RITA" per il numero di rate di rendita dovute
- e) l'ammontare del "Montante RITA" relativo alla Gestione Interna Separata da disinvestire ottenuto dividendo il medesimo per il numero di rate di rendita dovute
- f) l'importo della prima rata determinata sommando:
 - l'importo ottenuto dalla valorizzazione al giorno di riferimento del numero di quote di cui al punto d)
 - l'importo di cui al punto e) rivalutato al giorno di riferimento utilizzando il rendimento della Gestione Interna Separata in vigore nel mese stesso.

All'importo così determinato, verranno sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo pari a Euro 5,00.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa verrà tempestivamente comunicato dalla Compagnia all'Aderente.

Determinazione delle rate di rendita successive alla prima – l'importo delle successive rate di rendita viene determinato sommando:

- l'eventuale importo derivante dalla valorizzazione sulla base del valore quota del primo giorno di borsa aperta del mese di erogazione, del numero di quote di cui al punto d) utilizzate per il pagamento delle rate successive
- l'eventuale importo derivante dalla rivalutazione al primo giorno di borsa aperta del mese di erogazione del "Montante RITA" relativo alla Gestione Interna Separata diviso per il numero di rate residue via via mancanti alla data di pensionamento certificata.
Il rendimento utilizzato per la rivalutazione della rendita è quello in vigore nel mese stesso.
All'importo così determinato, verranno sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo, per ogni rata di rendita, pari a Euro 5,00.

Informazioni in merito alle rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" erogate verranno fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

Art. 4 MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DELLA "RITA" DERIVANTE DALL'INVESTIMENTO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Trimestralmente il "Montante RITA" viene rivalutato con le modalità e nella misura stabilita nella Clausola di Rivalutazione.

ART. 5 COSTI

Ogni rata di rendita è gravata da un costo amministrativo di ammontare pari a Euro 5,00.

Art. 6 CAPITALE IN CASO DI DECESSO IN CORSO DI PERCEZIONE DELLA “RITA”

in caso di decesso dell’Aderente in corso di percezione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà liquidato unitamente all’eventuale rimanente capitale costituente la posizione individuale secondo quanto stabilito per la prestazione in caso di decesso nelle Condizioni Generali di Contratto, ai medesimi Beneficiari designati nella relativa forma previdenziale e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

Art. 7 MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALLA “RITA”

L’Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; la compagnia applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della posizione individuale. La variazione del comparto dovrà essere richiesta dall’Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dalla compagnia con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

Art. 8 REVOCA DELLA “RITA” – TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA

L’Aderente può revocare l’erogazione della RITA mediante apposita documentazione disponibile sul sito della Compagnia; la revoca determina la cessazione del relativo pagamento a partire dalla prima rata successiva al sessantesimo giorno dalla data di richiesta della cessazione stessa; al momento della richiesta l’aderente può richiedere di trasferire il “Montante RITA” residuo eventualmente allocato nel comparto prudente individuato dalla forma pensionistica ad altro comparto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza e nel rispetto delle norme di prodotto previste per la riallocazione. Una volta revocata, la RITA non potrà più essere riattivata.

In caso di Trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intenderà automaticamente revocata e verrà trasferita l’intera posizione individuale.

Art. 9 REGIME FISCALE E LEGALE DELLA “RITA”

La parte imponibile della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla **ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Peraltro l’Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Alle rate di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione a "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate. L'Aderente al momento della richiesta della liquidazione della prestazione pensionistica complementare indica alla Compagnia la tipologia di rendita desiderata tra quelle offerte dal presente piano individuale pensionistico nonché il frazionamento prescelto (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

Nel caso in cui la rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente risultante dalla conversione del 70% del capitale maturato risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è prevista la possibilità di rateizzazione della rendita che sarà pertanto erogata con frazionamento annuale.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "UNICREDIT FUTURO P.I.P. AVIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene dividendo per 10.000 il montante maturato a scadenza, al netto dell'eventuale quota da convertire in forma di capitale, e moltiplicando il risultato così ottenuto per i coefficienti di conversione in rendita di cui al successivo allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA".

La Compagnia ha la possibilità di variare i coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato 2 secondo quanto riportato al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" vengono riportati anche i coefficienti di conversione in caso di rateazione semestrale, trimestrale e mensile della rendita stessa.

L'Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:

- a) *una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia* corrisposta all'Aderente per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo;
- b) *una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile, in misura minore*, corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta all'Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.

A scelta dell'Aderente la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della prestazione

pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione. Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell'intera posizione maturata a scadenza al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.

Art. 2 DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA

La data di decorrenza della rendita, coincide con la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione completa. L'Aderente ha la facoltà di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare.

Art. 3 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.

Di conseguenza, in caso decesso dell'Aderente, l'erogazione della rendita viene a cessare con l'ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art. 4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA

Per tutti i pagamenti della Compagnia, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione o indirizzate comunque a Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano;
- inviate a Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

L'Aderente dovrà fornire la seguente documentazione:

- **copia di un documento di riconoscimento valido**, riportante i dati anagrafici dell'Aderente;
- autocertificazione dell'Aderente nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della prestazione pensionistica;
- **documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente** da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della scadenza della ricorrenza annua della rendita;
- eventuale dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata la quota del capitale maturato che intende farsi liquidare in forma di capitale - come indicato al precedente Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione;
- dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata l'eventuale opzione in rendita prescelta tra quelle previste all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile;
- **dichiarazione sottoscritta dall'Aderente** con l'indicazione dell'Istituto Bancario, codice IBAN, intestatario del conto corrente. In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione alla Compagnia con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata di rendita.

La Compagnia si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione suindicata ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto, come indicato dall'Art. 23 "PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA" della Sezione "FASE DI ACCUMULO".

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene dividendo per 10.000 il capitale maturato a scadenza e moltiplicando il risultato così ottenuto per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione.

Tali coefficienti variano in base:

- all'età dell'Aderente all'epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta.

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso pari all'1,50% annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dalla Compagnia;
- di un caricamento dell'1,25% sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita;
- in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile, i coefficienti riportati sono stati ridotti – rispetto ai coefficienti relativi al frazionamento annuale – rispettivamente dell'1%, 1,5% e 2,00%.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.

Come indicato al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE" i coefficienti di conversione potrebbero essere rideterminati dalla Compagnia sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue vengono riportati i coefficienti di conversione, per 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Art. 6 BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

L'elaborazione degli attuali coefficienti di conversione è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55U;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto dell'1,50%.

Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 "COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE DEMOGRAFICA

La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche

nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l'applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:

- a) non abbia già avuto inizio l'erogazione della rendita;
- b) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione in rendita nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull'ammontare della rendita erogabile all'Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrisposti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE FINANZIARIA

In ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dal Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.

L'eventuale rideterminazione dei coefficienti di conversione in rendita avrà effetto solo sui contributi successivi alla modifica.

COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

La Compagnia deve inviare almeno centoventi giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.

Nell'ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l'Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.

Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.

Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che ci si intende avvalere del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall'Art. 17 "TRASFERIMENTI" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" che precede.

ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata GEPI, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata GEPI.

Il Contratto prevede due distinte fasi:

- **Fase di Accumulo:** durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti);
- **Fase di Erogazione della Rendita:** durante la quale il capitale, maturato nella fase precedente, viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia.

FASE DI ACCUMULO:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata GEPI nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI - diminuito di una commissione di gestione pari al 1,25%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.

La misura annua minima di rivalutazione garantita è pari allo 0%; la rivalutazione annua quindi non potrà mai essere negativa.

B - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata GEPI viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della Data di Decorrenza viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione sopra indicata;
- le quote di capitale derivanti dai conferimenti effettivamente effettuati (siano essi contributi periodici, versamenti aggiuntivi, contributi datoriali, quote di TFR, trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari o versamenti derivanti da operazioni di Switch dal Fondo Interno Assicurativo) nei dodici mesi precedenti l'anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione sopra indicata, per i mesi interi trascorsi tra la data di investimento di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario;
- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti, anticipazione e operazioni di Switch verso il Fondo Interno Assicurativo, effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuno rivalutato in pro rata per i mesi interi eventualmente trascorsi tra la data di disinvestimento e la ricorrenza annua del Contratto.

Il capitale verrà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

C - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RISCATTO, DI TRASFERIMENTO, DI ANTICIPAZIONE DI DECESSO DELL'ADERENTE, DI TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULO

In caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell'Aderente

ovvero alla scadenza della Fase di Accumulo, sempre che la data di pervenimento in Compagnia della richiesta di riscatto, di trasferimento, di anticipazione, di liquidazione per decesso dell'Aderente ovvero di scadenza della Fase di Accumulo, non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento - relativa all'evento interessato - per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di pervenimento della richiesta stessa da parte della Compagnia.
- le quote di capitale derivanti dai conferimenti effettivamente effettuati (siano essi contributi periodici, versamenti aggiuntivi, contributi datoriali, quote di TFR, trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari o derivanti da operazioni di switch nella Gestione Separata) nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di pervenimento della richiesta citata - relativa all'evento interessato - vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di cui sopra, per i mesi interi effettivamente trascorsi tra la data di investimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di cui sopra.
- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata in pro rata per i mesi interi eventualmente trascorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta da parte della Compagnia.

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO

Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata GEPI nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario della Data di Decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA «GEPI»" - diminuito di una commissione applicata in misura fissa e pari a 0,75%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico considerato per la conversione, attualmente pari all'1,50%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

B - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA VITALIZIA DURANTE IL GODIMENTO

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario della Data di Decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

Di seguito vengono riportati i valori di conversione di 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della fase di Accumulo investito in una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili**.

Si precisa che gli importi di rendita annua erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili sono stati ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% e del 2,0% rispetto agli importi relativi al frazionamento annuale; in caso di frazionamento differente da annuale, il risultato per ottenere la singola rata di rendita si ottiene dividendo per 2, 4 o 12 - a seconda del frazionamento prescelto - l'importo della rata sotto riportato.

L'età dell'Aderente al momento della conversione si determina per anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Aderente, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche età
da	a	
-	1926	+3
1927	1939	+2
1940	1948	+1
1949	1960	0
1961	1970	-1
1971	-	-2

Età alla conversione	Frazionamento della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
48	325,52	322,26	320,64	319,01
49	331,21	327,90	326,24	324,59
50	337,18	333,81	332,12	330,44
51	343,44	340,01	338,29	336,57
52	350,02	346,52	344,77	343,02
53	356,94	353,37	351,59	349,80
54	364,22	360,58	358,76	356,94
55	371,89	368,17	366,31	364,45
56	379,99	376,19	374,29	372,39
57	388,55	384,66	382,72	380,78
58	397,61	393,63	391,65	389,66
59	407,21	403,14	401,10	399,07
60	417,40	413,23	411,14	409,05
61	428,22	423,94	421,80	419,66
62	439,70	435,30	433,10	430,91
63	451,89	447,37	445,11	442,85
64	464,85	460,20	457,88	455,55
65	478,67	473,88	471,49	469,10
66	493,36	488,43	485,96	483,49
67	509,07	503,98	501,43	498,89
68	525,89	520,63	518,00	515,37
69	543,92	538,48	535,76	533,04
70	563,26	557,63	554,81	551,99
71	584,02	578,18	575,26	572,34
72	606,38	600,32	597,28	594,25
73	630,59	624,28	621,13	617,98
74	656,90	650,33	647,05	643,76
75	685,54	678,68	675,26	671,83
76	716,77	709,60	706,02	702,43
77	750,78	743,27	739,52	735,76
78	787,74	779,86	775,92	771,99

Ipotesi demografica:

- Tavola di sopravvivenza della popolazione: IPS55U

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico: 1,50% composto

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Di seguito vengono riportati i valori di conversione di 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della fase di Accumulo investito in una **rendita annua certa rivalutabile per i primi 5 anni** e successivamente vitalizia, pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

Si precisa che gli importi di rendita annua erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili sono stati ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% e del 2,0% rispetto agli importi relativi al frazionamento annuale; in caso di frazionamento differente da annuale, il risultato per ottenere la singola rata di rendita si ottiene dividendo per 2, 4 o 12 - a seconda del frazionamento prescelto – l'importo della rata sotto riportato.

L'età dell'Aderente al momento della conversione si determina per anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale oppure superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Aderente, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche età
da	a	
-	1926	+3
1927	1939	+2
1940	1948	+1
1949	1960	0
1961	1970	-1
1971	-	-2

Età alla conversione	Frazionamento della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
48	325,39	322,14	320,51	318,88
49	331,07	327,76	326,10	324,45
50	337,01	333,64	331,95	330,27
51	343,26	339,83	338,11	336,39
52	349,81	346,31	344,56	342,81
53	356,71	353,14	351,36	349,58
54	363,96	360,32	358,50	356,68
55	371,60	367,88	366,03	364,17
56	379,66	375,86	373,97	372,07
57	388,18	384,30	382,36	380,42
58	397,18	393,21	391,22	389,24
59	406,72	402,65	400,62	398,59
60	416,82	412,65	410,57	408,48
61	427,53	423,25	421,12	418,98
62	438,88	434,49	432,30	430,10
63	450,92	446,41	444,16	441,90
64	463,70	459,06	456,74	454,43
65	477,29	472,52	470,13	467,74
66	491,73	486,81	484,35	481,90
67	507,13	502,06	499,52	496,99
68	523,58	518,34	515,73	513,11
69	541,15	535,74	533,03	530,33
70	559,96	554,36	551,56	548,76
71	580,10	574,30	571,40	568,50
72	601,72	595,70	592,69	589,69
73	625,00	618,75	615,63	612,50
74	650,11	643,61	640,36	637,11
75	677,17	670,40	667,01	663,63
76	706,33	699,27	695,74	692,20
77	737,67	730,29	726,60	722,92
78	771,26	763,55	759,69	755,83

Ipotesi demografica:

- Tavola di sopravvivenza della popolazione: IPS55U

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico: 1,50% composto

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UNA RENDITA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Di seguito vengono riportati i valori di conversione di 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della fase di Accumulo investito in una **rendita annua certa rivalutabile per i primi 10 anni** e successivamente vitalizia, pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

Si precisa che gli importi di rendita annua erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili sono stati ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% e del 2,0% rispetto agli importi relativi al frazionamento annuale; in caso di frazionamento differente da annuale, il risultato per ottenere la singola rata di rendita si ottiene dividendo per 2, 4 o 12 - a seconda del frazionamento prescelto – l'importo della rata sotto riportato.

L'età dell'Aderente al momento della conversione si determina per anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Aderente, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche età
da	a	
-	1926	+3
1927	1939	+2
1940	1948	+1
1949	1960	0
1961	1970	-1
1971	-	-2

Età alla conversione	Frazionamento della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
48	325,00	321,75	320,13	318,50
49	330,63	327,32	325,67	324,02
50	336,53	333,16	331,48	329,80
51	342,71	339,28	337,57	335,86
52	349,20	345,71	343,96	342,22
53	356,02	352,46	350,68	348,90
54	363,18	359,55	357,73	355,92
55	370,70	366,99	365,14	363,29
56	378,63	374,84	372,95	371,06
57	386,98	383,11	381,18	379,24
58	395,78	391,82	389,84	387,86
59	405,08	401,03	399,00	396,98
60	414,89	410,74	408,67	406,59
61	425,26	421,01	418,88	416,75
62	436,19	431,83	429,65	427,47
63	447,74	443,26	441,02	438,79
64	459,95	455,35	453,05	450,75
65	472,87	468,14	465,78	463,41
66	486,52	481,65	479,22	476,79
67	500,98	495,97	493,47	490,96
68	516,30	511,14	508,56	505,97
69	532,51	527,18	524,52	521,86
70	549,65	544,15	541,41	538,66
71	567,73	562,05	559,21	556,38
72	586,79	580,92	577,99	575,05
73	606,89	600,82	597,79	594,75
74	628,08	621,80	618,66	615,52
75	650,31	643,81	640,56	637,30
76	673,56	666,82	663,46	660,09
77	697,73	690,75	687,26	683,78
78	722,67	715,44	711,83	708,22

Ipotesi demografica:

- Tavola di sopravvivenza della popolazione: IPS55U

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico: 1,50% composto

**VALORI DI CONVERSIONE, PER ALCUNE ETÀ TIPO, DI 10.000,00 EURO DI CAPITALE MATURATO
INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA RIVALUTABILE, REVERSIBILE SU ALTRA TESTA
REVERSIONARIA**

L'età dell'Aderente al momento della conversione si determina per anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore ai sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore ai sei mesi. Tale età dovrà essere modificata in dipendenza dell'anno di nascita dell'Aderente, in base alla seguente tabella:

Anno di nascita		Modifiche età
da	a	
-	1926	+3
1927	1939	+2
1940	1948	+1
1949	1960	0
1961	1970	-1
1971	-	-2

Si precisa che gli importi di rendita annua erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili sono stati ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% e del 2,0% rispetto agli importi relativi al frazionamento annuale.

- Età testa primaria: 65 anni (anno di nascita 1948 - età di calcolo 66 anni)
Età testa reversionaria: 60 anni (anno di nascita 1953 - età di calcolo 60 anni)
Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente

Rata annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale	Rata mensile
384,67	380,82	378,90	376,98

Ipotesi demografica:

- Tavola di sopravvivenza della popolazione: IPS55U

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico: 1,50% composto

- Età testa primaria: 75 anni (anno di nascita 1938 - età di calcolo 77 anni)
Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1948 - età di calcolo 66 anni)
Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente

Rata annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale	Rata mensile
466,88	462,21	459,88	457,54

Ipotesi demografica:

- Tavola di sopravvivenza della popolazione: IPS55U

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico: 1,50% composto

- Età testa primaria: 70 anni (anno di nascita 1943 - età di calcolo 71 anni)
Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1948 - età di calcolo 66 anni)
Reversibilità sulla seconda testa: 60%
Sesso: indifferente

Rata annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale	Rata mensile
491,37	486,46	484,00	481,54

Ipotesi demografica:

- Tavola di sopravvivenza della popolazione: IPS55U

Ipotesi finanziaria:

- Tasso tecnico: 1,50% composto

2. REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PREVIDENZA EQUITY

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PREVIDENZA EQUITY

La Compagnia di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato Aviva Previdenza Equity.

Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio della Compagnia di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'art. 2117 del Codice Civile, in conformità con le norme stabilite dall'IVASS con la Circolare 474/D e con il Provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006 e successive modificazioni.

Il Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

La Compagnia di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Aderente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Aderente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche, secondo quanto indicato nell'Art. 10, senza oneri o spese.

Qualora la Compagnia di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all'Aderente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Compagnia di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo è di consentire una elevata rivalutazione del capitale nel lungo periodo, derivante da investimenti orientati principalmente nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel tempo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio del Fondo è il seguente: Alto.

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati, connesso all'eventualità che l'emittente o la controparte del derivato, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;

-
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
 - il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro;
 - il **rischio Paesi emergenti**, per la quota di portafoglio (al più significativa) investita in queste aree geografiche.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Compagnia di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Compagnia di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Compagnia di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) di natura azionaria armonizzati e in misura contenuta in OICR azionari non armonizzati. È previsto l'investimento in titoli azionari denominati in qualsiasi valuta.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati principalmente in Euro, Dollari Statunitensi ed altre valute internazionali, non distribuiscono i proventi (anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi) sono diversificati per classe di investimento, area geografica (almeno prevalentemente in Europa, Nord America e Pacifico) ed altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo ed alla loro solidità finanziaria.

L'investimento in depositi bancari ha carattere residuale.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo Interno Assicurativo e la loro ripartizione verrà effettuata in base ai criteri di investimento indicati nel successivo art. 6.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal Regolamento IVASS n. 36/2011 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR istituiti o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredit. L'investimento in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società del Gruppo Aviva potrà avere carattere contenuto.

La Compagnia di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a Società appartenenti al Gruppo Aviva, o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

La Compagnia di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l'attività di gestione del Fondo.

Il Fondo Interno Assicurativo attualmente investe gli attivi in OICR esenti da imposizione fiscale; pertanto sul Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dalla Compagnia di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio degli Aderenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PREVIDENZA EQUITY

La Compagnia di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo Aviva Previdenza Equity secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Azionario	90%	100%
Liquidità	0%	10%

Il benchmark (parametro di riferimento oggettivo confrontabile) adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo è composto da:

- 100% MSCI AC WORLD (principali mercati azionari mondiali).

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute settimanalmente dalla Compagnia di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Compagnia di Assicurazione: viene trattenuta settimanalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari al 2,25 % su base annua.
- b) Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto settimanale del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto settimanale del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 7 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Compagnia di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto settimanale, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella Nota Informativa. La Compagnia di Assicurazione si riserva, previo avviso all'aderente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è determinato settimanalmente dalla Compagnia di Assicurazione il secondo giorno di Borsa aperta della settimana, utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Le disponibilità liquide sono determinate in base al loro valore nominale.

I costi derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciuti al patrimonio del Fondo Interno Assicurativo dalla Compagnia con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno Assicurativo è pubblicato sul quotidiano finanziario indicato nella Nota Informativa e sul sito internet www.avivaitalia.it e aggiornato settimanalmente.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Aderente presso la sede della Compagnia di Assicurazione e sul sito Internet della Compagnia stessa, ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo Interno Assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo della Compagnia di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, la Compagnia di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

La Compagnia di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l'Aderente.

3. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERA SEPARATA DENOMINATA GEPI

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GEPI

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GEPI, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEPI confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEPI ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate).

L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale.

- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;
- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell'Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento GEPI		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato AAA e Supranational	≥ 0%	≤ 50%
	Titoli di stato italiano	≥ 50%	≤ 95%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-	≥ 0%	≤ 10%
Obbligazionario Corporate (**)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 15%
Azionario (**)	Azionario	≥ 0%	≤ 5%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 2%
	Fondi Private e Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

(*) *Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR.*

(**) *L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.*

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEPI è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008